

LINEE GUIDA CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

In base a quanto previsto dalla Legge 12 aprile 2022 n. 33 è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore. La Nota Ministeriale 6 luglio 2022, il D.M. 930 del 29 luglio 2022, il D.M. 933 del 2 agosto 2022 e le faq pubblicate il 10 ottobre 2022 e il 12 gennaio 2023 hanno specificato le modalità di applicazione della contemporanea iscrizione.

L'Università degli Studi di Padova prende atto dei provvedimenti legislativi e delle indicazioni ministeriali nei termini di seguito descritti.

1. Compatibilità tra corsi di istruzione superiore

È ammessa la contemporanea iscrizione tra due corsi di istruzione superiore secondo quanto previsto dalla seguente tabella, dove in verde sono riportate le situazioni di completa applicabilità, in giallo quelle per le quali deve essere rispettato qualche requisito che verrà specificato nella prossima sezione e in rosso quelle espressamente vietate.

	L2/DA1	LM/DA2	LM5/LM6/DA	SC. SPEC.	SC. SPEC.+	CdP	M1	M2	PHD
L2/DA1	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
LM/DA2		SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
LM5/LM6/DA			SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
SC. SPEC				NO	NO	SI	SI	SI	SI
SC.SPEC.+					NO	SI	SI	SI	SI
CdP						SI	SI	SI	SI
M1							SI	SI	SI
M2								SI	SI
PHD									NO

Legenda

L2 Laurea

DA1: Diploma Accademico di primo Livello

DA2: Diploma Accademico di secondo livello

LM5: Laurea Magistrale a ciclo unico di cinque anni

LM6: Laurea Magistrale a ciclo unico di 6 anni

SC. SPEC: Scuola di Specializzazione

SC.SPEC.+ : Scuola di Specializzazione Medica

M1: Master di primo livello

M2: Master di secondo livello

CdP: Corsi di Perfezionamento

PHD: Dottorato

2. Limiti alla contemporanea iscrizione

Lo studente iscritto a un percorso Double degree (DD) è escluso dalla possibilità di contemporanea iscrizione mentre lo studente iscritto a un percorso Joint degree (JD) può usufruire della possibilità di contemporanea iscrizione.

a. Corsi laurea e laurea magistrale (L2 + LM)

Non è ammessa la contemporanea iscrizione a due corsi di studio della stessa classe di laurea o di laurea magistrale.

Non è ammessa la contemporanea iscrizione a due corsi di laurea o laurea magistrale a frequenza obbligatoria, a meno che uno dei due corsi di studio non consenta l'iscrizione a tempo parziale e la persona interessata vi aderisca. Per frequenza obbligatoria di un corso di studio si intende l'obbligatorietà della frequenza per tutte le attività formative, oltre i laboratori e i tirocini, in base a quanto definito nell'Allegato 2 al Regolamento didattico del Corso di Studio.

Ai fini della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, il calcolo sarà effettuato d'ufficio sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all'offerta didattica programmata e in particolare ai SSD/SAD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative obbligatorie nonché ai relativi CFU/CFA. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

b. Post Lauream

Ai fini del rilievo della contemporanea iscrizione si tiene conto dell'anno effettivo di erogazione del corso e non dell'anno accademico di riferimento.

Data l'obbligatorietà della frequenza, non è ammessa la contemporanea iscrizione a due Scuole di Specializzazione.

Per la contemporanea iscrizione a un Corso di Dottorato e a una Scuola di Specializzazione medica si rimanda al punto successivo.

E' ammessa la contemporanea iscrizione a una Scuola di Specializzazione non medica e a un corso di Dottorato di Ricerca.

E' ammessa la contemporanea iscrizione a una Scuola di Specializzazione (medica e non medica) o a un Corso di Dottorato e a un Master di primo o secondo livello; l'obbligo della frequenza nel Master non ha rilievo ai fini della frequenza obbligatoria in ambito di contemporanea iscrizione.

E' ammessa la contemporanea iscrizione a due Master di primo e/o secondo livello.

E' ammessa la contemporanea iscrizione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e a qualunque altro Corso che non presenti obbligo di frequenza.

c. Dottorati

Non è ammessa contemporanea iscrizione a due corsi di dottorato.

Per la contemporanea iscrizione a corso di dottorato e scuola di specializzazione medica, si applica quanto previsto dall'art. 7 del DM 226/21 e recepito del Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato ossia nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
- b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

3. Autocertificazione

Nelle more dell'adozione degli strumenti di monitoraggio della contemporanea iscrizione individuati dal Decreto ministeriale, le persone interessate alla contemporanea iscrizione con un'iscrizione all'Università degli Studi di Padova e una in un altro Ateneo italiano in sede di immatricolazione dovranno compilare un'autocertificazione.

4. Modalità di gestione e valutazione delle contemporanee iscrizioni

La verifica della compatibilità delle contemporanee iscrizioni verrà effettuata successivamente alla preimmatricolazione e in particolare:

- per la contemporanea iscrizione a due corsi dell'Università degli Studi di Padova, la verifica verrà effettuata tra la presentazione della domanda di immatricolazione e il perfezionamento della stessa;
- per la contemporanea iscrizione tra un corso di studio dell'Università degli Studi di Padova e un corso di studio in altro Ateneo, la verifica verrà completata entro l'inizio del primo periodo di esami previsto dal Calendario Accademico ovvero entro 90 giorni per i Corsi di Dottorato e Post Lauream.

5. Diritto allo studio

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio. La scelta, non modificabile, ha durata per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio e va presentata secondo le modalità espresse annualmente nei bandi di riferimento per la richiesta di benefici. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.

Gli esoneri, totali o parziali, della contribuzione annuale, si applicano ad entrambe le iscrizioni in presenza dei requisiti previsti.

Se la contemporanea iscrizione è relativa a corsi in Atenei veneti è previsto il pagamento di un'unica tassa regionale per anno accademico. In questo caso l'eventuale rimborso spettante viene processato su richiesta nei casi di concomitante iscrizione presso altro Ateneo.